

XVII legislatura

A.S. 2500:

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative in materia di processo amministrativo telematico"

(Approvato dalla Camera dei deputati)

Agosto 2016

n. 143



servizio del bilancio
del Senato



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2016). Nota di lettura, «A.S. 2500: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative in materia di processo amministrativo telematico" (Approvato dalla Camera dei deputati)». NL143, agosto 2016, Senato della Repubblica, XVII legislatura

INDICE

Articolo 1 (Proroga di termini in materia di processo amministrativo telematico).....	1
Articolo 2 (Avvio del processo amministrativo telematico)	4

Articolo 1

(Proroga di termini in materia di processo amministrativo telematico)

Il comma 1 differisce al 1 gennaio 2017 il termine già stabilito al 1 luglio 2016 dall'articolo 38, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 90/2014, che, intervenendo sull'articolo 136 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo n. 104/2010, ha reso obbligatorio l'utilizzo delle modalità telematiche nel processo amministrativo a partire da tale data.

Il comma 2 reca la proroga al 31 dicembre 2016 la validità della sperimentazione di cui all'articolo 13, comma 1-*bis*, delle disposizioni di attuazione del codice del processo amministrativo introdotte indicate dal DPCM n. 40/2016 ad oggi previste sino al 30 giugno 2016.

La RT annessa all'A.C. 3954 riferisce che all'attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, posto che ai precedenti differimenti dei termini per l'avvio del processo telematico non sono stati ascritti effetti ai fini dei saldi di finanza pubblica, non ci sono osservazioni.

Ai commi 2-*bis*-2-*ter* si autorizza il Ministero della giustizia, per il triennio 2016-2018, ad assumere a tempo indeterminato fino a 1.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale. Il personale potrà essere selezionato sia attraverso nuovi concorsi che attingendo a graduatorie ancora valide.

I commi 2-*quater*-2-*quinqies* consentono al Ministero della giustizia di assumere a tempo indeterminato ulteriore personale amministrativo non dirigenziale, attraverso procedure concorsuali disciplinate dallo stesso decreto ministeriale, attingendo alle risorse che residuano dall'espletamento delle procedure di mobilità del personale proveniente dalle province previste dall'articolo 1, comma 425, della legge n. 190/2014 e dall'articolo 1, comma 771, primo periodo della legge n. 208/2015. Si potrà procedere alle assunzioni trascorsi 30 giorni dalla comunicazione della conclusione delle medesime procedure di mobilità, in esito alle quali dovrebbe risultare chiaro quanti posti sono rimasti scoperti e dunque quante risorse residuino. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 234, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sulle modalità di esercizio delle ordinarie facoltà assunzionali.

Il comma 2-*sexies* stabilisce che il reclutamento di cui ai precedenti commi 2-*bis* e 2-*quater* è autorizzato, nell'ambito delle risorse previste dall'articolo 1, comma 425, settimo periodo, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, (legge di stabilità 2015), e dall'articolo 1, comma 771, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016).

Il comma 2-*septies* prevede che il reclutamento straordinario è disposto in deroga alla normativa vigente in materia di limiti assunzionali nonché di scorrimento delle graduatorie già approvate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 4, commi 3 e 3-*bis*, del decreto-legge n. 101/2013.

Il comma 2-*octies* stabilisce che in funzione dello svolgimento delle procedure di cui ai commi 2-*bis* e 2-*quater*, con decreto del Ministro della giustizia, si provvede, nei limiti della dotazione organica complessiva del ruolo dell'Amministrazione giudiziaria di cui alla Tabella D del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, e della relativa spesa, alla rimodulazione dei profili professionali e alla loro ripartizione nell'ambito delle aree di riferimento, nonché all'individuazione di nuovi profili, anche tecnici, nel rispetto dell'ordinamento professionale vigente del comparto ministeri.

Il comma *2-novies* consente, per quanto riguarda l'inquadramento del personale di cui trattasi, limitatamente alle procedure di riqualificazione del personale del Ministero (art. *21-quater* del D.L. n. 83 del 2015) e di mobilità già in atto, l'inquadramento *in soprannumero* nei singoli profili, ma nel rispetto della dotazione organica complessiva, fino al completo riassorbimento e alla revisione della medesima pianta organica.

Il comma *2-decies* sopprime l'ultimo periodo del comma 771 della legge di stabilità 2016 per cui è consentita, se non sono possibili le procedure di mobilità, l'acquisizione del personale proveniente dagli enti di area vasta mediante mobilità volontaria, prescindendo dall'assenso dell'amministrazione di appartenenza.

Il comma *2-undecies* stanziava 350.000 euro per il 2016 per lo svolgimento delle procedure concorsuali di cui ai commi *2-bis* e *2-quater*, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

Il comma *2-duodecies* riduce il contingente di 2.000 unità di personale che può transitare verso il Ministero della giustizia in mobilità dagli enti di area vasta, portandolo a 1.268 unità. Si dispone identica riduzione con riferimento alla disposizione che aveva introdotto il settimo periodo nel comma 425.

I commi *2-terdecies* e *2-quaterdecies*, in relazione alla riduzione del contingente da assumere ai sensi del comma 425 della legge di stabilità 2015, provvedono a rimodulare, in parallelo, la copertura finanziaria a suo tempo recata, per l'assunzione del contingente di 2000 unità, dall'articolo 22, commi 1 e 2 del decreto-legge n. 83/2015¹, riducendone la clausola di copertura di 5,6 milioni nel 2016, e di 33,7 milioni a decorrere dal 2017.

Il comma *2-quinquiesdecies* stabilisce che per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma *2-bis* è autorizzata la spesa nel limite di euro 5.606.324 per l'anno 2016 e di euro 33.637.944 annui a decorrere dall'anno 2017, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Fondo per il recupero di efficienza del sistema giudiziario e il potenziamento dei relativi servizi, nonché per il completamento del processo telematico, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2015, di 90 milioni di euro per l'anno 2016 e di 120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017).

Il comma *2-sexiesdecies* autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

L'integrazione, approvata nel corso dell'esame in prima lettura presso la Camera dei Deputati, è al momento sprovvista di **RT**.

Al riguardo, innanzitutto per i profili di "quantificazione", relativamente ai contingenti assunzionali sommariamente indicati ai commi *2-bis* e *2-quater*, andrebbero *in primis* esplicitati i dati sottostanti la determinazione dell'onere riferito alle assunzioni ivi indicate (fino a n.1.000 unità di personale).

In proposito, pur considerando la modulabilità del contingente assunzionale ("fino a..") che è di per sé in grado di assicurare il rispetto alla risorse che sono effettivamente disponibili e residuano dalla legislazione vigente, sembrerebbe necessario acquisire i dati necessari per una prima stima delle quantificazioni

¹ Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria.

ipotizzabili delle risorse destinate al reclutamento, considerandone anche la proiezione pluriennale dei relativi oneri, atteso che l'articolo 17, comma 7, della legge 196/2009 prevede espressamente che per le disposizioni in materia di pubblico impiego, la RT di accompagnamento debba sempre contenere un quadro analitico di proiezioni finanziarie almeno decennali, riferite all'andamento delle variabili collegati ai soggetti beneficiari.

Inoltre, elementi informativi andrebbero richiesti anche in merito alle unità di personale che siano state già state interessate dalle procedure di mobilità attivate verso il ministero della Giustizia, ai sensi della normativa vigente, al fine di chiarire l'ambito di operatività delle norme che comunque prevedono lo scorrimento di graduatorie di concorsi già espletati e l'indizione di un nuovo concorso a valere sulle sole risorse che residuano all'esito all'espletamento delle anzidette procedure.

In merito poi specificamente all'esplicita autorizzazione, iscritta al comma 2-*novies*, circa il nulla osta anche all'eventuale creazione anche di posizioni soprannumerarie, che si creino all'esito degli inquadramenti disposti dal Ministero della giustizia all'esito delle procedure di progressione già previste rispetto ai contingenti organici stabiliti dalla normativa in vigore - sia pure fermo restando la "spesa complessiva" della medesima pianta organica - va sottolineato che il principio di compensatività complessiva nell'ambito della pianta organica indicato dalla norma non sembrerebbe di per sé idoneo a compensare i relativi effetti d'oneri "aggiuntivi" d'oneri rispetto ai tendenziali di spesa redatti secondo il rigoroso criterio della legislazione vigente². Ciò - come noto - essendo gli stanziamenti di bilancio annualmente calibrati sulla base delle sole unità "effettivamente" in servizio (cd. organico "effettivo") e non sulle posizioni teoricamente disponibili in organico di "diritto" secondo il criterio degli "anni-persona".

Dal punto di vista metodologico, va pertanto sottolineato che, a rigore, al fine di assicurarne l'efficacia, la compensazione delle eventuali posizioni di soprannumerarietà dovrebbe avvenire a carico di sole "posizioni" di organico che potrebbero, essere ricoperte, sulla base della vigente disciplina del *turn over*, neutralizzandone un numero finanziariamente equivalente, e non già mediante l'indisponibilità di posti "vacanti" nel medesimo organico, i quali siano destinati a rimanere comunque tali.

Infine, circa i profili di stretta "copertura" finanziaria delle procedure assunzionali indicate ai commi 2-*bis*-2-*quater*, posto che il comma 2-*undecies* autorizza la spesa di 350.000 euro per l'anno 2016 per lo svolgimento delle procedure per l'assunzione a tempo indeterminato del massimo ivi indicato in *max* n. 1.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale, da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione

² Cfr. in tal senso il divieto espressamente stabilito dall'articolo 6, primo comma, terzo periodo, del T.U.P.I. di cui al decreto legislativo n. 165/2001: "Nell'individuazione delle dotazioni organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni di soprannumerarietà di personale, anche temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale."

giudiziaria, ivi provvedendo alla compensazione del relativo onere, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia relativo al medesimo anno 2016, andrebbe certificata l'effettiva esistenza delle relative disponibilità a valere delle risorse ivi richiamate dalla norma.

In relazione alla copertura degli oneri assunzionali, ai commi 2-*duodecies*-2-*quinqüesdecies*, si autorizza la spesa di 5.606.324 euro per l'anno 2016 e di 33.637.944 euro annui a decorrere dal 2017, per l'assunzione a tempo indeterminato del contingente di cui al comma 2-*bis*; considerato che la copertura avviene mediante corrispondente riduzione di 732 unità del personale da acquisire dagli enti di area vasta e delle somme del Fondo (cap. 1536 dello stato di previsione del Ministero della giustizia) che erano destinate a coprire le spese di tale contingente di personale, non ci sono osservazioni.

Articolo 2

(Avvio del processo amministrativo telematico)

Il comma 1 stabilisce che al processo amministrativo telematico di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 2016, n. 40, è dato avvio alla data del 1 gennaio 2017.

Il comma 1-*bis*, introdotto in prima lettura, prevede che al fine di consentire l'avvio ordinato del processo amministrativo telematico, fino alla data del 31 marzo 2017 restano applicabili, congiuntamente alle disposizioni che disciplinano il processo telematico, le regole vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

La RT annessa all'A.C. 3954 ribadisce che all'attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

- Giu 2016 [Nota di lettura n. 136](#)
Schema di decreto legislativo recante razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato (**Atto del Governo n. 306**)
- " [Elementi di documentazione n. 54](#)
A.S. 2451: "Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Elementi di documentazione n. 55](#)
A.C. 3926 (Conversione in legge del D.L. n. 113/2016: Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio). Parte I - Schede di lettura
- Lug 2016 [Nota di lettura n. 137](#)
Schema di decreto legislativo recante testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale (**Atto del Governo n. 308**)
- " [Nota di lettura n. 138](#)
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente norme per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi (**Atto del Governo n. 309**)
- " [Elementi di documentazione n. 56](#)
A.S. 2344-A: "Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali"
- " [Nota di lettura n. 139](#)
Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (**Atto del Governo n. 307**)
- " [Nota breve n. 19](#)
Il Consiglio Economia e finanza approva le raccomandazioni-Paese, completando a livello UE il ciclo annuale del Semestre europeo
- " [Nota di lettura n. 140](#)
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81, e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151 (**Atto del Governo n. 311**)
- " [Nota di lettura n. 141](#)
A.S. 2483: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98, recante disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Elementi di documentazione n. 55/1](#)
A.C. 3926-A/R: "Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio"
- " [Elementi di documentazione n. 55/2](#)
A.S. 2495: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio"
- " [Nota di lettura n. 142](#)
A.S. 2495: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio (Approvato dalla Camera dei deputati)